

**RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO  
SULLO STATO DELL'ESECUZIONE  
DELLE PENE PECUNIARIE**

**Anno 2025**

## §-1. Premessa

Con il d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150, di “attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, sono state apportate incisive innovazioni alla materia del sistema sanzionatorio penale, risultando modificata tra l’altro anche la disciplina in materia di irrogazione e di esecuzione delle pene pecuniarie, nonché di applicazione delle “sanzioni sostitutive” delle pene detentive brevi, previste dal d.lgs. n. 689/1981.

La riforma, le cui ragioni sono compendiate nella *relazione illustrativa* a corredo del d.lgs. n. 150/2022, mira principalmente a rimuovere la farraginosità e sostanziale inefficacia del sistema previgente, disciplinato dal d.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Spese di Giustizia), improntato alla equiparazione della pena pecuniaria agli altri crediti maturati, per diverso titolo, dall’Erario dello Stato verso soggetti terzi.

In sostanza, il credito per pena pecuniaria, alla stregua di un generico credito *erariale*, veniva esatto tramite *riscossione mediante ruolo*, quindi con emissione di cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione; il procedimento, all’esito della stipula della Convenzione con Equitalia Giustizia S.p.A. (ai sensi dell’articolo 1, commi 367 e ss., della legge 24 dicembre 2007, n. 244), prevedeva quindi l’interlocuzione tra almeno tre *soggetti*, quali gli uffici giudiziari, la indicata società, *in house* al Ministero, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Il dato relativo alla **percentuale delle riscossioni rispetto al carico affidato**, a titolo di pena pecuniaria, ad Equitalia Giustizia S.p.A., è piuttosto eloquente quanto alla sostanziale inefficacia del previgente sistema di recupero e di riscossione di tale peculiare *credito erariale*.

**Tali i dati pervenuti dalla società Equitalia Giustizia, in merito ai carichi affidati e riscossi nel periodo antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 10 ottobre 2022, n. 150:**

Carico (importi in €)	ANNO RUOLO						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
affidato	589.719.362,58	872.022.909,27	871.593.441,25	853.601.259,78	889.469.279,82	858.652.230,21	888.355.297,78
sgravato	132.773.576,69	157.267.253,49	179.015.838,41	145.999.153,23	160.878.600,48	103.911.797,02	67.996.889,22
sospeso	67.001.845,47	69.239.312,16	115.144.483,51	61.302.665,89	38.704.335,90	12.319.400,18	3.661.158,97
riscosso	22.618.667,93	25.322.871,96	24.367.988,59	21.652.488,33	34.540.896,15	17.215.538,60	10.375.609,45
	4,95%	3,54%	3,52%	3,06%	4,74%	2,28%	1,26%

La tabella sopra riportata, fotografa altresì i carichi affidati, sospesi, sgravati e riscossi da Equitalia Giustizia, nel periodo successivo all’entrata in vigore del d.lgs. 150 del 10 ottobre 2022, n. 150, precisamente **negli anni 2023, 2024 e 2025**, con riferimento alle pene pecuniarie irrogate **per reati consumati prima del 30 dicembre 2022**, data di entrata in vigore del d.lgs. 150 del 10 ottobre 2022, n. 150.

Come si evince dalla tabella, la percentuale di pene pecuniarie riscosse, a fronte di quelle affidate ad Equitalia Giustizia S.p.A., **al netto delle pene sospese** (di per sé non riscuotibili, salva revoca della sospensione condizionale), nel periodo compreso dal 2019 al 2025 **si è sempre aggirata in misura inferiore al 5%**, sì da mostrare con evidenza tutti i limiti del previgente sistema ordinamentale.

I dati confermano la **perdurante inefficacia del previgente sistema di riscossione tramite ruolo** per le pene pecuniarie riferite a reati commessi prima del 30 dicembre 2022.

In particolare:

- La percentuale delle somme effettivamente riscosse **rimane sistematicamente inferiore al 5%** dell'affidato al netto del sospeso.
- Nel 2025 la percentuale scende all'**1,26%**, uno dei valori più bassi dell'intera serie, pur in presenza di un volume di carichi affidati sostanzialmente stabile.
- Il dato conferma che il sistema basato su cartella esattoriale e agente della riscossione continua a mostrare **criticità strutturali**, già evidenziate nelle annualità precedenti.

## **§-2. La relazione richiesta dall'art. 79, d.lgs. del 10 ottobre 2022, n. 150.**

Al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi di *semplificazione ed efficientamento* perseguiti dalla riforma Cartabia in materia di pene pecuniarie, è stato previsto, **con l'art. 79 del d. lgs. n. 150/2022** [*“Relazione annuale al Parlamento sullo stato dell'esecuzione delle pene pecuniarie”*]:

*“1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della giustizia trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una **relazione in merito all'attuazione del presente decreto in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie.***

*2. Al fine di un compiuto monitoraggio, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di **effettività ed efficienza** perseguiti dal presente decreto, i dati statistici relativi alle **sentenze e ai decreti di condanna a pena pecuniaria, anche sostitutiva, alla riscossione, alla rateizzazione, alla sospensione condizionale e alla conversione, per insolvenza o insolvibilità del condannato, alla estinzione per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla prescrizione ai sensi degli articoli 172 e 173 del codice penale, sono pubblicati periodicamente sul sito del Ministero della giustizia e sono trasmessi annualmente al Parlamento, unitamente alla relazione di cui al comma 1”.***

Pertanto, la presente relazione è composta dai contributi predisposti in dettaglio dalle singole articolazioni ministeriali e, in particolare, dall'Ufficio bilancio dell'Ufficio di Gabinetto, dal Dipartimento per gli affari di giustizia, nonché dal Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia.

### §-3. Nota metodologica.

Va premesso che, con specifico riguardo alle nuove modalità di esecuzione della pena pecuniaria, il d.lgs. n. 150/2022 reca la norma transitoria di cui all'art. 97 (Disposizioni transitorie in materia di esecuzione e conversione delle pene pecuniarie), che recita testualmente:

*“1. Salvo che risultino più favorevoli al condannato, le disposizioni in materia di conversione delle pene pecuniarie, previste dall'articolo 71 e dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificate dal presente decreto, si applicano ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.*

*2. Fermo quanto previsto dal comma 1, ai reati commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di conversione ed esecuzione delle pene pecuniarie previste dal Capo V della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'articolo 660 del codice di procedura penale e da ogni altra disposizione di legge, vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.*

*3. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, abrogate o modificate dal presente decreto, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continuano ad applicarsi in relazione alle pene pecuniarie irrogate per reati commessi prima della sua entrata in vigore”.*

La norma va letta in combinato con l'art. 99-bis<sup>1</sup> (“Entrata in vigore) del medesimo testo di legge, che prevede a sua volta: *“1. Il presente decreto **entra in vigore il 30 dicembre 2022”**.*

In breve, **le nuove modalità di esecuzione della pena pecuniaria - fatto salvo il caso previsto dall'art. 460** comma 1, lett. h-ter) e comma 5 c.p.p.<sup>2</sup> e i casi di *conversione che si*

---

<sup>1</sup> Articolo aggiunto dall'articolo 6, comma 1, del D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 30 dicembre 2022, n. 199.

<sup>2</sup> “1. Il decreto di condanna contiene: a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate; c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale; d) il dispositivo, con l'indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter); e) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'articolo; f) l'avvertimento all'imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo; g) l'avviso che l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore; h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che lo assiste; h-bis) l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; h-ter) l'avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione. 2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l'entità dell'eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca nei casi previsti dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o

*presentino in concreto più favorevoli al condannato - non risultano applicabili ai reati commessi precedentemente all'entrata in vigore della riforma, ossia consumati prima del 30 dicembre 2022.*

Pertanto, l'interrogazione statistica del Sistema Informativo del Casellario giudiziario (SIC), ai fini della relazione, è stata strutturata valorizzando *le pene pecuniarie comminate per reati consumati dal 30 dicembre 2022*, salvo il dato dei decreti penali di condanna emessi, **dal 30 dicembre 2022, con facoltà di pagamento della pena ridotta (entro 15 giorni dalla notificazione, e con rinuncia all'opposizione).**

In particolare, è stato acquisito, con la collaborazione del Dipartimento per gli affari di giustizia:

- **il numero delle sentenze definitive di condanna a pena pecuniaria comminata in via principale, per reati consumati dal 30 dicembre 2022, con evidenza delle sentenze di condanna a pena pecuniaria soggetta a sospensione condizionale;**

- **il dato relativo al complessivo importo finanziario (o volume economico) delle condanne a pena pecuniaria sopra indicate, con le medesime specifiche;**

- **il numero dei decreti penali di condanna a pena pecuniaria emessi dal 30 dicembre 2022, e conformi alla previsione di cui all'art. 460 comma 1, lett. h-ter), c.p.p.;**

- **il dato relativo al complessivo importo finanziario (volume economico) dei decreti penali di condanna sopra indicati;**

- **il numero dei provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alla pena pecuniaria comminata in via sostitutiva, per reati consumati dal 30 dicembre 2022, ed il correlativo importo finanziario;**

- **il numero complessivo dei provvedimenti giudiziari definitivi di conversione (per insolvenza o a insolvibilità del condannato) della pena pecuniaria comminata per reati consumati dal 30 dicembre 2022;**

- **il correlativo importo finanziario delle pene pecuniarie convertite per insolvenza o per insolvibilità;**

- **il numero delle declaratorie di estinzione della pena pecuniaria comminata per reati consumati dal 30 dicembre 2022, per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio**

---

*al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. 4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero. 5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni quando il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.*

sociale (art. 47, comma 12, legge n. 354/1975), nonché il **correlativo importo finanziario**;

- il **numero delle declaratorie di estinzione, per prescrizione**, della pena pecuniaria comminata **per reati consumati dal 30 dicembre 2022** nonché il correlativo importo finanziario;

- il numero dei provvedimenti giudiziari definitivi di *rateizzazione della pena pecuniaria comminata per reati consumati dal 30 dicembre 2022*, nonché il correlativo importo finanziario.

#### **§-4. I risultati dell'indagine statistica presso il S.I.C. e DGSTAT**

A seguire si riportano i dati estratti dal Casellario giudiziario (SIC), previa costruzione di apposite *query* conformi alle richieste dell'Ufficio.

In dettaglio, va ancora premesso che:

- nella TAB. 1 (Numero di sentenze definitive di condanna a pena pecuniaria (sola o congiunta a pena detentiva) comminata in via principale, per reati consumati dal 30 dicembre 2022, raggruppate per anno della sentenza con evidenza di quelle sospese e dei relativi importi la tabella ha preso in considerazione la sola sospensione della pena ai sensi dell'art. 163 del codice penale, statisticamente rilevante;

- nella TAB. 3 (Numero di provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alla pena pecuniaria comminata in via sostitutiva, per reati consumati dal 30 dicembre 2022, raggruppati per anno della decisione e per tipo di pena sostitutiva e del relativo importo) la tabella è stata strutturata per dare evidenza anche della tipologia di pena sostitutiva utilizzata;

- nella TAB. 4 (Numero di provvedimenti giudiziari definitivi di conversione della pena pecuniaria, dovuti ad insolvenza ed insolvibilità del condannato, comminata per reati consumati dal 30 dicembre 2022, raggruppate per anno della decisione e relativo importo) per questa tabella non è stato possibile distinguere tra i casi di insolvenza e quelli di insolvibilità poiché al Casellario l'informazione è stata codificata con un unico codice;

- le tabelle relative alle “declaratorie di estinzione, per prescrizione, della pena pecuniaria comminata per reati consumati dal 30 dicembre 2022” non hanno prodotto risultati poiché non sono stati ancora registrati casi nel sistema del casellario.

§§§§

Preme evidenziare che la rilevazione potrebbe discostarsi dai dati reali, con particolare riferimento all'anno in corso e all'anno precedente, a causa del fenomeno dell'arretrato nell'alimentazione del sistema da parte degli Uffici giudiziari; pertanto, i dati riportati nelle tabelle che seguono sono solo indicativi di una tendenza e troveranno un loro progressivo consolidamento nelle rilevazioni successive.

**TAB. 1: Numero di sentenze definitive di condanna a pena pecuniaria (sola o congiunta a pena detentiva) comminata in via principale, per reati consumati dal 30 dicembre 2022, raggruppate per anno della sentenza con evidenza di quelle sospese e dei relativi importi.**

<b>Anno condanna</b>	<b>Totale condanne</b>	<b>Totale importo pena pecuniaria comminata</b>	<b>Totale condanne con pena sospesa</b>	<b>Totale importo pena pecuniaria comminata relativo alle condanne con pena sospesa</b>
2023	5.325	€ 14.187.937,98	1.471	€ 3.851.661,39
2024	15.853	€ 119.682.829,98	3.656	€ 12.909.697,77
2025	16.866	€ 54.679.856,54	3.897	€ 1.704.718,71
2026	333	620.640,79	69	€ 53.781,01

**TAB. 2: Numero di decreti penali di condanna a pena pecuniaria (sola o congiunta a pena detentiva) comminata in via principale, per reati consumati dal 30 dicembre 2022, raggruppate per anno del decreto penale di condanna e dei relativi importi.**

<b>Anno condanna</b>	<b>Totale condanne</b>	<b>Totale importo pena pecuniaria comminata</b>
2023	2.804	€ 1.006.435,94
2024	10.481	€ 2.367.933,48
2025	5.834	€ 1.675.258,65
2026	170	€ 122.376,00

**TAB. 3: Numero di provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alla pena pecuniaria comminata in via sostitutiva, per reati consumati dal 30 dicembre 2022, raggruppate per anno della decisione, per tipo di pena sostitutiva e per relativo importo.**

<b>Anno condanna</b>	<b>Totale condanne</b>	<b>Tipo pena sostitutiva</b>	<b>Totale importo pena pecuniaria sostitutiva</b>
2023	6	SOSTITUITA CON LA SEMILIBERTA' SOSTITUTIVA	
2023	254	SOSTITUITA CON LA DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA	
2023	952	SOSTITUITA CON LA SANZIONE PECUNIARIA SOSTITUTIVA DI	€ 358.885,00
2023	400	SOSTITUITO IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SOSTITUTIVO	
<b>Totale</b>	<b>1.612</b>		<b>€ 358.885,00</b>
2024	9	SOSTITUITA CON LA SEMILIBERTA' SOSTITUTIVA	
2024	926	SOSTITUITA CON LA DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA	
2024	3.591	SOSTITUITA CON LA SANZIONE PECUNIARIA SOSTITUTIVA DI	€ 1.191.168,72
2024	1.309	SOSTITUITO IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SOSTITUTIVO	
<b>Totale</b>	<b>6.219</b>		<b>€ 1.191.168,72</b>
2025	6	SOSTITUITA CON LA SEMILIBERTA' SOSTITUTIVA	
2025	1.145	SOSTITUITA CON LA DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA	
2025	2.914	SOSTITUITA CON LA SANZIONE PECUNIARIA SOSTITUTIVA DI	€ 1.441.980,37
2025	1.970	SOSTITUITO IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SOSTITUTIVO	
<b>Totale</b>	<b>6.035</b>		<b>1.441.980,37</b>
2026	77	SOSTITUITA CON LA DETENZIONE DOMICILIARE SOSTITUTIVA	
2026	98	SOSTITUITA CON LA SANZIONE PECUNIARIA SOSTITUTIVA DI	130.565,00
2026	162	SOSTITUITO IL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' SOSTITUTIVO	
<b>Totale</b>	<b>337</b>		<b>130.565,00</b>

**TAB. 4: Numero di provvedimenti giudiziari definitivi di conversione della pena pecuniaria, dovuti ad insolvenza ed insolvibilità del condannato, comminata per reati consumati dal 30 dicembre 2022, raggruppate per anno della decisione e relativo importo.**

<b>Anno condanna</b>	<b>Totale condanne</b>	<b>Totale importo pena pecuniaria</b>
2023	265	€ 2.066.465,66
2024	541	€ 1.370.838,34
2025	83	€ 214.603,90

**TAB. 5: Numero di provvedimenti giudiziari definitivi con dichiarazione di estinzione della pena detentiva e pecuniaria non riscossa ed ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova (ART. 47 L. 354/1975) dal 30 dicembre 2022, raggruppate per anno della decisione e relativo importo.**

<b>Anno condanna</b>	<b>Totale condanne</b>	<b>Totale importo pena pecuniaria</b>
2023	3	€ 17.911,00
2024	5	€ 8.253,00

**TAB. 6: Numero di provvedimenti giudiziari definitivi di rateizzazione della pena pecuniaria comminata per reati consumati dal 30 dicembre 2022, raggruppate per anno della decisione e relativo importo.**

<b>Anno condanna</b>	<b>Totale condanne</b>	<b>Totale importo pena pecuniaria</b>
2023	1.066	€ 61.550,00
2024	2.364	€ 325.600,00
2025	1.584	€ 478.951,00
2026	61	€ 60.150,00

I dati sopra riportati sono stati estratti in data 25 marzo 2026.

§§§§

Ponendo sempre l'attenzione sul possibile scostamento dei dati registrati rispetto ai dati definitivi, si riportano di seguito le tabelle relative ai provvedimenti di esecuzione delle pene pecuniarie e alla giustizia riparativa pervenuti da DGSTAT.

Tab.1 - Provvedimenti relativi alle pene pecuniarie e alla giustizia riparativa emessi dagli uffici giudiziari giudicanti. Anni 2021-2025

Ufficio		Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Tribunale ordinario	Decreti Penali Di Condanna Emessi	94.422	93.729	80.989	96.852	79.258
Sezione Gip						
	Decreti Di Condanna Esecutivi	23.964	25.002	26.080	30.790	37.286
Sezione Dibattimento	Sentenze NDP Per Condotta Riparatoria o Risarcitoria <sup>(a)</sup>	0	0	1.244	2.478	2.205
Giudice di pace <sup>(b)</sup>	Sentenze NDP Per Condotta Riparatoria o Risarcitoria	1.087	956	1.023	1.121	1.379
	Sentenze Per Condanna a Pena Pecuniaria	13.161	11.770	9.151	7.195	6.797

(a) Si pone l'attenzione sull'andamento del Sentenze dibattimentali di NDP per condotta riparatoria in quanto i dati precedenti all'anno 2023 potrebbero essere sottostimati: infatti l'estrattore ufficiale è stato correttamente adeguato solo dal 2023.

(b) I dati dei giudici di pace sono provvisori

Tab.2 - Provvedimenti emessi dalla Procura della Repubblica in relazione all'esecuzione penale. Anni 2021-2025

Ufficio	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Procura	31.933	34.734	29.305	43.629	35.727
Provvedimenti Esecuzione Pena Pecuniaria	1.641	1.473	1.906	1.683	1.428
Provvedimenti Esecuzione Sanzioni Sostitutiva					

Tab.3 - Sopravvenuti delle esecuzioni penali per le classi II (pena pecuniaria) e classe VII (conversione della pena pecuniaria) presso le Procure Generali. Anni 2021-2025

Ufficio	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Procura Generale	726	720	744	791	1.243
Sopravvenuti Classe II (pena pecuniaria)					
Sopravvenuti Classe VII (conversione della pena pecuniaria)	1.570	1.766	3.712	4.040	3.004

#### §-5. I dati relativi al gettito delle pene pecuniarie comminate in applicazione del d.lgs. n. 150/2022.

In merito alla verifica del *gettito finanziario* prodotto dall'esecuzione delle pene pecuniarie nel vigore della  *riforma Cartabia*, va necessariamente premesso che questo Dicastero ha adottato il decreto attuativo previsto **dall'art. 181-bis disp. att. c.p.p.**, dedicato (come da sua rubrica) a disciplinare le *“Modalità di pagamento delle pene pecuniarie”*.

Tale norma testualmente prevede:

*“le modalità di pagamento delle pene pecuniarie applicate dal giudice con la sentenza o con*

*il decreto di condanna sono indicate dal pubblico ministero, anche in via alternativa, nell'ordine di esecuzione di cui all'articolo 660 del codice. Esse comprendono, in ogni caso, il pagamento attraverso un modello precompilato, allegato all'ordine di esecuzione” (comma 1);*

*“le modalità tecniche di pagamento, anche per via telematica, sono individuate e periodicamente aggiornate con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali” (comma 2).*

In attuazione della norma, è stato quindi adottato, sentito il Garante Privacy, il decreto ministeriale del 28 giugno 2023, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 14 del 31 luglio 2023, recante *“Definizione delle modalità di pagamento, anche per via telematica, delle pene pecuniarie, ai sensi e per gli effetti dell’art. 181-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”.*

In particolare, e per quanto ora d’interesse il decreto ministeriale prevede (art. 2):

*“1. Fermo quanto previsto dall’art. 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il pagamento della pena pecuniaria è operato tramite la piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.*

*2. A tal fine, il personale degli Uffici del Pubblico Ministero e degli Uffici del Giudice per le Indagini preliminari, per quanto di rispettiva competenza, è abilitato ad operare sui sistemi informatici del Ministero della Giustizia ai fini della generazione dell’avviso unico di pagamento, corredato dall’identificativo univoco di versamento, che è associato al condannato o al civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria e alla pena pecuniaria da eseguire.*

*3. L’avviso unico di pagamento, generato ai sensi del comma 2, reca l’indicazione del Ministero della giustizia, il nominativo del condannato o del civilmente obbligato al pagamento della pena pecuniaria e l’identificativo univoco di versamento, che consente l’automatica associazione del pagamento con la relativa pena pecuniaria in esecuzione.*

*4. Il pagamento dell’avviso unico può essere effettuato utilizzando servizi di home banking, applicazioni di pagamento installate sui dispositivi elettronici quali tablet pc, smartphone, ovvero tramite servizi di pagamento online; il pagamento può essere, altresì, effettuato presso banche, filiali e sportelli ATM abilitati, presso uffici postali o agenzie che offrono servizi postali sul territorio ovvero presso esercenti convenzionati, quali bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati e tabaccherie convenzionati”.*

In breve, si è previsto che il pagamento delle pene pecuniarie (comminate sia in via principale che sostitutiva) debba sempre avvenire tramite la **piattaforma tecnologica pagoPA**, messa a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso il Sistema pubblico di connettività, per conseguire l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati.

Correlativamente all'adozione del sistema pagoPA, è stato istituito un apposito capitolo di entrata nel bilancio di previsione dello Stato: **trattasi del capitolo 2404, art 00, con denominazione: "Entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di pene pecuniarie ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150"**, su cui far confluire i versamenti effettuati, a titolo di pena pecuniaria, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. n. 150/2022.

Ciò per distinguerli dalle riscossioni operate, da Equitalia Giustizia S.p.A. (per il tramite dell'agente della riscossione), in forza del previgente sistema delineato dal testo unico e dalla convenzione stipulata ex art. 1, commi 367 e ss., legge n. 244/2007 (**ancora valido per i reati consumati prima del 30 dicembre 2022, e per il recupero delle spese processuali e delle sanzioni amministrative pecuniarie**).

Con l'attivazione di apposito capitolo e del correlativo codice IBAN su cui riversare le somme pagate a titolo di pena pecuniaria, si è evidentemente perseguito l'intento di acquisire dati sufficientemente analitici in merito all'entità delle pene pecuniarie effettivamente *versate* dai condannati (o civilmente obbligati al pagamento) in esecuzione dell'ordine del Pubblico Ministero.

Tali i dati forniti, dall'Ufficio bilancio di codesto Gabinetto, in merito al gettito prodotto dal capitolo **2404 dello stato di previsione dell'Entrata, alimentato dai pagamenti pagoPA delle pene pecuniarie, e distinti per anno di riversamento:**

### Dati Contabili

Esercizio: 2024	Solo dati di Bilancio: No	Livello territoriale: Nazionale	Capitolo/Articolo: 2404 / 00
	<b>Conto Competenza</b>	<b>Conto Residui</b>	
ACCERTATO	5.000.598,20		
RISCOSSO	5.000.598,20		0
VERSAMENTI	5.000.598,20		0
DA RISCUOTERE	0		0
DA VERSARE	0		0

Esercizio: 2025	Solo dati di Bilancio: No	Livello territoriale: Nazionale	Capitolo/Articolo: 2404 / 00
	<b>Conto Competenza</b>	<b>Conto Residui</b>	
ACCERTATO	10.480.607,08		
RISCOSSO	10.480.607,08		0
VERSAMENTI	10.480.607,08		0
DA RISCUOTERE	0		0
DA VERSARE	0		0

<b>Esercizio: 2026</b>	<b>Solo dati di Bilancio: No</b>	<b>Livello territoriale: Nazionale</b>	<b>Capitolo/Articolo: 2404 / 00</b>
		<b>Conto Competenza</b>	<b>Conto Residui</b>
ACCERTATO		3.059.095,51	
RISCOSSO		3.059.095,51	0
VERSAMENTI		3.059.095,51	0
DA RISCOUTERE		0	0
DA VERSARE		0	0

Giova evidenziare che la fonte dei dati sopra riportati è la Ragioneria generale dello Stato, e che i dati sono aggiornati, per l'anno 2026, al 17 marzo 2026.



#### **§-6. Dettaglio dei pagamenti**

Poiché d'interesse, si riportano inoltre i dati rilevati dalla *DGSAP* del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, con il dettaglio riscontrato sui sistemi che gestiscono i bollettini richiamati dai servizi di RegeWeb (SICP) e di SIES (Sistema Informativo per l'Esecuzione Penale), calcolati mensilmente dal mese di maggio 2025 al mese di febbraio 2026, raggruppati per mese.

#### **Rege Web**

Periodo	Numero Bollettini			Valore bollettini		
	Totale	Pagati	Non pagati	Totale	Pagati	Non pagati
05_2025	581	126	455	509.422,80 €	76.773,60 €	432.649,20 €
06_2025	461	101	360	346.504,40 €	56.984,00 €	289.520,40 €
07_2025	609	131	478	570.596,00 €	98.550,40 €	472.045,60 €
08_2025	475	137	338	613.920,14 €	107.065,60 €	506.854,54 €
09_2025	736	164	572	1.234.183,40 €	138.430,20 €	1.095.753,20 €
10_2025	801	163	638	8.330.542,76 €	122.071,00 €	8.208.471,76 €
11_2025	710	148	562	1.011.493,35 €	133.537,35 €	877.956,00 €
12_2025	786	160	626	1.105.011,34 €	143.060,94 €	961.950,40 €
01_2026	797	154	643	1.195.677,60 €	118.813,00 €	1.076.864,60 €
02_2026	801	140	661	1.317.105,12 €	127.837,65 €	1.189.267,47 €
<b>Totale</b>	<b>6.757</b>	<b>1.424</b>	<b>5.333</b>	<b>16.234.456,91 €</b>	<b>1.123.123,74 €</b>	<b>15.111.333,17 €</b>


Alla stregua dei dati forniti tramite l'interrogazione del RegeWEB, risultano pagati al mese di febbraio 2026 compreso, in totale 1.424 bollettini su 6.757 emessi (pari al 21,07% di quelli emessi). Il valore economico associato ai bollettini pagati e che risulta pagato è pari al 6,91% del valore complessivo dei bollettini (avvisi pagoPA) emessi.




Per quanto concerne il SIES PENE PECUNIARIE si riporta la seguente tabella:

SIES						
Periodo	Numero Bollettini			Valore bollettini		
	Totale	Pagati	Non pagati	Totale	Pagato	Non pagato
2025_05	15698	4516	11182	28.559.517,01 €	4.778.940,38 €	23.780.576,63 €
2025_06	10472	2566	7906	44.824.011,56 €	2.149.998,86 €	42.674.012,70 €
2025_07	11752	2960	8792	93.502.639,32 €	4.161.797,64 €	89.340.841,68 €
2025_08	10213	1996	8217	10.846.808,35 €	1.321.209,68 €	9.525.598,67 €
2025_09	15671	2844	12827	22.995.855,42 €	1.272.331,90 €	21.723.523,52 €
2025_10	18722	3060	15662	32.568.649,14 €	2.242.853,88 €	30.325.795,26 €
2025_11	17692	2662	15030	25.384.221,05 €	3.621.907,92 €	21.762.313,13 €
2025_12	11872	1372	10500	38.456.979,01 €	885.505,50 €	37.571.473,51 €
2026_01	18716	1106	17610	29.494.500,44 €	741.950,12 €	28.752.550,32 €
2026_02	18728	820	17908	48.307.221,33 €	692.714,64 €	47.614.506,69 €
<b>Totale</b>	<b>149536</b>	<b>23902</b>	<b>125634</b>	<b>374.940.402,63 €</b>	<b>21.869.210,52 €</b>	<b>353.071.192,11 €</b>

Per il SIES (Sistema informativo dell'Esecuzione Penale), risultano pagati 23.902 bollettini su 125.634 bollettini emessi, pari al 15,98 % dei bollettini emessi, corrispondenti al 5,83 % del valore dei bollettini emessi.





### §-7. Osservazioni conclusive.

L'indagine statistica in esame per la verifica della funzionalità ed efficienza del nuovo sistema di esecuzione delle pene pecuniarie è stata eseguita, in ordine di tempo, a soli tre anni dall'entrata in vigore in data 30 dicembre 2022 della novella.

Pertanto, la presente rilevazione statistica sconta dei margini di incompleta predittività, per la sua prossimità temporale con la data di esordio del nuovo assetto ordinamentale; vale infatti rammentare, nuovamente, che il decreto ministeriale con cui sono state dettate disposizioni sulle modalità di *pagamento* delle pene pecuniarie è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 14 del 31 luglio 2023, sicché il nuovo sistema esecutivo ha preso effettivamente avvio durante il secondo semestre dell'anno 2023.

Nondimeno, i dati reperiti con la collaborazione del Dipartimento per gli affari di giustizia, dell'Ufficio Bilancio di codesto Gabinetto nonché dalla DGSTAT e dalla DGSAP del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, sono sicuramente indicativi della buona funzionalità ed efficacia del nuovo sistema di esecuzione della pena pecuniaria, e della già diffusa applicazione della *riforma Cartabia* in materia di pena pecuniaria, presso tutti gli Uffici giudiziari.

Basti considerare, in particolare: (i) il *trend* di rilevante incremento delle condanne alla pena pecuniaria, rilevabile dalle Tabelle 1 e 2 (SIC), ove emerge che sia nell'anno 2024 che nel 2025, si sia totalizzato un numero di condanne (e correlativo importo finanziario) *notevolmente superiore* al numero di condanne (e del correlativo volume finanziario) irrogate nel corso di tutto l'anno 2023; (ii) il numero di provvedimenti di **sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria** (Tabella 3), che negli anni 2024 e 2025 **sopravanza annualmente il totale dei provvedimenti di sostituzione con altre pene sostitutive quali la detenzione domiciliare, la semilibertà, il lavoro di pubblica utilità**; (iii) le *percentuali* del *volume economico* delle pene riscosse (*rectius* portate in esecuzione per pagamento del condannato) a fronte delle pene irrogate (dati RegeWEB, SIES), sicuramente maggiori di quelle ottenute secondo il previgente sistema di riscossione della pena pecuniaria; (iv) il gettito prodotto dal capitolo 2404 relativo alle somme riscosse per pene pecuniarie e sanzioni sostitutive di pene detentive brevi appare progressivamente in aumento, in quanto nell'anno 2023 è stato pari a €

223.724,04, nel 2024 a € 5.000.598,20, nel 2025 a € 10.480.607,08, nel periodo 1° gennaio - 17 marzo 2026 pari a € 3.059.095,51, lasciando così ipotizzare per l'intero 2026 un gettito più elevato rispetto all'anno precedente.

In definitiva, nonostante si tratti di un dato parziale e non consolidato per quanto già riportato, si può affermare un *trend* in crescita che potrà essere compiutamente analizzato e confermato solo in occasione delle rilevazioni che verranno eseguite nei prossimi anni una volta raggiunta la piena e capillare operatività del sistema.